SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Regione Valle d'Aosta

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7/L

LEGGE 29 dicembre 2004, n. **324.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

05G0006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2004.

Autorizzazione all'assunzione di personale presso le università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Visto il comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280.000.000 di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2004 ed a 280.000.000 di curo a decorrere dall'anno 2005;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, il quale, per il settore università, ha autorizzato una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che il medesimo comma 4 prevede, inoltre, che per il settore dell'università, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-*ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli atenei, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli istituti universitari, nonché del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e in data 24 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al rettore dell'università dal predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;

Viste le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle università, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla circolare in data 25 febbraio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1795 in data 29 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle richieste di autorizzazione all'assunzione inviate dai singoli atenei secondo le modalità previste dalla predetta circolare in data 25 febbraio 2004;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dai singoli atenei nel corso dell'anno 2004 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-*bis,* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e del comma 59 della medesima legge n. 350 del 203, nonché delle risorse complessivamente assegnate in favore del settore dell'università con il citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;

Visto l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la

procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che è prioritariamente considerata l'immissione, tra l'altro, dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e, degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario;

Ritenuto che occorre dare priorità alle nuove immissioni in servizio a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali pubbliche, nonché all'assunzione di determinate professionalità ritenute indispensabili e necessarie al fine di assicurare il funzionamento delle singole università, quali ricercatori universitari vincitori di concorso, personale tecnico amministrativo vincitore di concorso pubblico presso gli atenei;

Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, del rapporto tra la spesa per il 2003 per assegni fissi al personale di ruolo e fondo di finanziamento ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio e del limite del 90 per cento previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le università;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare il contingente complessivo di assunzioni in favore del settore dell'università, previa ripartizione tra i singoli atenei delle risorse finanziarie previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, il quale, nel modificare l'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per le università, nell'anno 2004, sono fatte salve, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'art. 39, comma 3-*ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei;

Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato articolo 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350;

Vista la richiesta dell'Università degli studi di Palermo pervenuta con nota n. 65342 del 28 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, per il 2004, l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato un contingente di personale pari a 97 unità corrispondente ad una spesa di 448.140 euro, ai sensi del predetto art. 1-*ter;*

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per il 2004 e nel limite di spesa di 500.000 euro, l'Università degli studi di Palermo ad assumere 97 unità di personale a tempo determinato nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dall'art. 1-*ter;*

Ritenuto di apportare riduzioni, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa corrispondente di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo art. 39;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54, e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2004, n. 225, le università di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 659 unità, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 3.718.527 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di cura a decorrere dall'anno 2005.

2. Il contingente di assunzioni di personale e le relative risorse finanziarie in favore delle università di cui al comma 1 sono ripartiti tra i singoli istituti universitari come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, secondo criteri che considerano le risultanze dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*bis,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e secondo le priorità di cui al comma 3, nonché il rapporto tra spese per assegni

fissi al personale di ruolo e del fondo per il finanziamento ordinario verificato per ciascuna istituzione nell'anno 2003.

3. I singoli atenei di cui al comma 2 sono tenuti a destinare le risorse assegnate prioritariamente alle nuove immissioni di personale selezionate a seguito di superamento di procedure concorsuali pubbliche, con professionalità ritenute necessarie al fine di assicurare il proprio funzionamento e, in particolare, i ricercatori universitari e il personale tecnico-amministrativo vincitore di concorso pubblico bandito dalle medesime istituzioni universitarie.

4. Nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le medesime università, ai fini della determinazione del contingente di personale che è consentito assumere con le risorse assegnate i singoli atenei possono considerare lo specifico differenziale di costo per assegni fissi a regime.

5. Le università cui alla tabella 1 allegata al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere a tempo indeterminato unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*bis,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione del presente decreto.

6. Le università di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del *part-time*, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004, nonché quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

7. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni universitarie si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, l'Università degli studi di Palermo è autorizzata, per l'anno 2004, ad assumere novantasette unità di personale a tempo determinato, corrispondente alla spesa complessiva di 448.140 euro.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, in favore del settore università.

3. Alla copertura dell'onere a carico dell'università degli studi di Palermo si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 43

TABELLA 1

ASSUNZIONI UNIVERSITÁ 2004

UNIVERSITA'	ASSUNZIONI (art. 1 DPR)	ONERI 2004	ONERI 2005
Politecnica MARCHE	4	22.522	121.135
Univ. BARI	26	142.617	767.062
Politecnico di Bari	10	56.942	306.263
Univ. BASILICATA	4	20.452	110.000
Univ. BERGAMO	9	48.775	262.335
Univ. BOLOGNA	28	164.018	882.167
Univ. BRESCIA	9	50.087	269.392
Univ. CAGLIARI	18	98.286	528.626
Univ. della CALABRIA	12	70.243	377.801
Univ. CAMERINO	2	11.601	62.393
Univ. CASSINO	3	16.305	87.694
Univ. CATANIA	8	44.862	241.289
Univ. CATANZARO	3	18.285	98.347
Univ. CHIETI - G.D'Annunzio	6	34.512	185.620
Univ. FERRARA	7	41.780	224.710
Univ. FIRENZE	28	160.360	862.491
Univ. FOGGIA	14	79.660	428.448
Univ. GENOVA	18	98.415	529.322
INSUBRIA	12	65.556	352.590
Univ. L'AQUILA	5	28.027	150.741
Univ. LECCE	18	99.614	535.772
Univ. MACERATA	2	9.585	51.552
Univ. MESSINA	11	62.966	338.661
Univ. MILANO	17	97.055	522.010
Univ. MILANO-BICOCCA	24	139.549	750.559
MILANO - Politecnico	6	34.015	182.947
Univ. MODENA e R. E.	13	71.349	383.747
Univ. MOLISE	2	11.156	60.000
Univ. NAPOLI - Federico II	30	167.903	903.063
NPOLI - II Università	16	89.817	483.076
Parthenope NAPOLI	7	41.539	223.417
L'Orientale NAPOLI	2	12.586	67.694
Univ. PADOVA	15	88.310	474.973
Univ. PALERMO	23	130.633	702.608
Univ. PARMA	6	37.185	200.000
Univ. PAVIA	13	71.944	386.947
Univ. PERUGIA	8	46.338	249.229
Univ. Str. PERUGIA	2	11.156	60.000
PIEMONTE Orientale	6	36.292	195.193
Un.Pisa San.Anna	1	5.578	30.000
Univ. PISA	14	76.454	411.207
Sc. Norm. Sup. PISA	2	11.955	64.300
Univ. MEDITERRANEA	6	35.423	190.520
ROMA "La Sapienza"	25	138.682	745.898
ROMA Tor Vergata	12	62.550	336.425
Univ. ROMA TRE	20	113.099	608.301
IUSM - ROMA	3	17.324	93.179
Univ. SALERNO	16	89.601	481.915
Univ. SANNIO (BN)	6	35.969	193.459
Univ. SASSARI	7	36.788	197.865
Uni.Siena Stranieri	2	15.489	83.305
Univ. SIENA	6	37.185	200.000
Univ. TERAMO	10	56.836	305.690
Univ. TORINO	26	136.185	732.466
Politecnico TORINO	11	60.953	327.834
Univ. TRENTO	3	14.654	78.816
Univ. TRIESTE	3	20.111	108.165
SISSA - TRIESTE	3	18.226	98.027
Univ. TUSCIA	2	11.984	64.454
Univ. UDINE	6	33.056	177.793
Univ. VENEZIA - Cà Foscari	16	89.820	483.097
VENEZIA - Ist. Architettura	1	8.909	47.915
Univ. VERONA	11	59.402	319.493
Totale	**659**	**3.718.527**	**20.000.000**

UNIVERSITA'	UNITA'	ONERI 2004	
Univ. degli studi di PALERMO (art. 1-bis D.L. 3/8/2004, n. 220 convertito nella legge 19/10/04n, 257)	97	448.140	

05A00574

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud est asiatico. (Ordinanza n. 3394)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare la più proficua valorizzazione finanziaria delle risorse pervenute dalle sottoscrizioni per aiuti in relazione alle predette situazioni di emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalità cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'istituto bancario presso cui verrà aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aranesp» (darbepoetin alfa), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 283/2004).

La specialità medicinale «Aranesp» (darbepoetin alfa) è autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/185/033 1 siringa preriempita con blister da 10 mcg;

EU/1/01/185/034 1 siringa preriempita con blister da 15 mcg;

EU/1/01/185/035 1 siringa preriempita con blister da 20 mcg;

EU/1/01/185/036 1 siringa preriempita con blister da 30 mcg;

EU/1/01/185/037 1 siringa preriempita con blister da 40 mcg;

EU/1/01/185/038 1 siringa preriempita con blister da 50 mcg;

EU/1/01/185/039 1 siringa preriempita con blister da 60 mcg;

EU/1/01/185/040 1 siringa preriempita con blister da 80 mcg;

EU/1/01/185/041 1 siringa preriempita con blister da 100 mcg;

EU/1/01/185/042 1 siringa preriempita con blister da 150 mcg;

EU/1/01/185/043 1 siringa preriempita con blister da 300 mcg;

EU/1/01/185/044 1 siringa preriempita con blister da 500 mcg.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 maggio 2004 concernente la variazione di tipo IA relativa all'eliminazione del blister nelle confezioni della specialità medicinale «Aranesp» (darbepoetin alfa);

Vista la domanda con la quale la ditta, a seguito della variazione di tipo IA ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Decreta:

Art. 1.

Le confezioni precedentemente autorizzate della specialità medicinale ARANESP (darbepoetin alfa) vengono sostituite come di seguito indicato:

1 siringa preriempita senza blister da 10 mcg - n. 035691017/E (in base 10), 1216J9 (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 15 mcg - n. 035691031/E (in base 10), 1216JR (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 20 mcg - n. 035691056/E (in base 10), 1216KJ (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 30 mcg - n. 035691070/E (in base 10), 1216KY (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 40 mcg - n. 035691094/E (in base 10), 1216LQ (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 50 mcg - n. 035691118/E (in base 10), 1216MG (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 60 mcg - n. 035691132/E (in base 10), 1216MW (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 80 mcg - n. 035691157/E (in base 10), 1216NP (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 100 mcg - n. 035691171/E (in base 10), 1216P3 (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 150 mcg - n. 035691195/E (in base 10), 1216PV (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 300 mcg - n. 035691219/E (in base 10), 1216QM (in base 32);

1 siringa preriempita senza blister da 500 mcg - n. 035691310/E (in base 10), 1216TG (in base 32).

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: MARTINI

05A00539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «C.L.A.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 6 dicembre 1978 - repertorio n. 49941 - registro società n. 57/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2442;

2) società cooperativa «C.R.E.C.A. Consorzio regionale edilizio cooperative abitazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 10 novembre 1978 - repertorio n. 14448 - registro società n. 538/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2425;

3) società cooperativa «Centro servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 29 gennaio 1994 - repertorio n. 31289 - registro società n. 27186 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5766;

4) società cooperativa «Città pulita sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Teodora Scarfò in data 30 luglio 1999 - repertorio n. 11527- partita I.V.A. n. 03590920652 - B.U.S.C. n. 6770;

5) società cooperativa «Erbanova (PSC) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelcivita, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 29 novembre 1999 - repertorio n. 15072 - partita I.V.A. n. 03631350653 - B.U.S.C. n. 6798;

6) società cooperativa «Galiziano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 29 giugno 1989 - repertorio n. 16848 - registro società n. 1032/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4922;

7) società cooperativa «Il faro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 13 gennaio 1986 - repertorio n. 11267 - registro società n. 326/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4112;

8) società cooperativa «La Festosina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 30 ottobre 1987 - repertorio n. 30312 - registro società n. 64/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4618;

9) società cooperativa «La perla del sud (PSC) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Marco Mazio in data 28 ottobre 1999 - repertorio n. 1026 - partita I.V.A. n. 03623740655 - B.U.S.C. n. 6782;

10) società cooperativa «La Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Lucio Mazzarella in data 22 gennaio 1997 - repertorio n. 5070 - registro società n. 167218/97 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6093;

11) società cooerativa «Mareco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni a Piro, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 2 febbraio 1990 - repertorio n. 16749 - registro società n. 1927 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5036;

12) società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 14 settembre 1989 - repertorio n. 34625 - registro società n. 1179/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4942;

13) società cooperativa «San Verniero - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Guido Ricciardi in data 18 dicembre 1965 - repertorio n. 13280 - registro società n. 3725/4740 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2489;

14) società cooperativa «Tre C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 4 febbraio 1988 - repertorio n. 14724 - registro società n. 410/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4627.

Salerno, 22 dicembre 2004

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A00401

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa transport - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montecatini Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 10 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa transport - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Montecatini Terme (codice fiscale n. 00464040476) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Aldo Parisi, nato a Carrara il 6 febbraio 1945 domiciliato in Carrara, via Campo d'Appio n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00396

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omnia 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Segrate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Omnia 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Segrate (Milano) (codice fiscale 09433380152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Calderoni, nato a Bari il 23 luglio 1952 domiciliato in Milano, via Lattuada n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00397

DECRETO 29 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Angelo a responsabilità limitata», in Rieti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1995 con il quale la rag. Tiziana Pirri è stata nominata commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola S. Angelo a r.l.», con sede in Rieti, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964, ivi domiciliata in piazza dei Prati degli Strozzi n. 32, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Tiziana Pirri, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00398

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia nuove dimensioni s.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano in data 11 novembre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa edilizia nuove dimensioni s.r.l.», con sede in Milano (codice fiscale 09410030150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Calderoni, nato a Bari il 23 luglio 1952 e domiciliato in Milano, via Lattuada n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00399

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.R.E.A. - Cooperativa registrazione elaborazione Arezzo - Piccola società cooperativa», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.R.E.A. - Cooperativa registrazione elaborazione Arezzo - Piccola società cooperativa», con sede in Arezzo (codice fiscale 00863560512) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Francesco Beoni, nato a Pratovecchio (Arezzo) il 27 novembre 1958, con studio in Pratovecchio (Arezzo), piazza Landino n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00400

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», autorizzato, con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 251 del 25 ottobre 2002, con il quale autorizza il laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., ubicato in Campobello di Mazara (TP), via CB 2 n. 1 ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2004, con il quale al predetto laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., è stato modificato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 17 novembre 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 settembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice Folin-Ciocalteau	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 41 decreto ministeriale 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 All pto 35/A-B
Cationi totali	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 42/A
Densità ottica a 425 nm	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 40 pto 2
Idrossimetilfurfurolo	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 42/C
Mesoinositolo	MP1 MEG 0 Rev 0 2004
Saccarosio	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 6 pto 3
Tenore zuccherino	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ibridi produttori diretti	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2003
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Met 22
Alcool metilico	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2003
Esame organolettico	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 All pto 1
Saggio di stabilità	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 All pto 3
Solfati	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 12
Acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 15
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 14
Anidride solforosa libera	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 25
Anidride solforosa totale	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 25
Anidride solforosa totale per distillazione	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 25
Conduttività	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 42/B
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 4
Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 1
pH	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 24
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 3
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 10
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 11
Caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 40
Tonalità	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 All pto 40

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00434

DECRETO 17 dicembre 2004.

Variazione della ragione sociale del «Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore», autorizzato, con decreto 18 gennaio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Chirale Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59, dell'11 marzo 2002, con il quale autorizza il laboratorio Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore ha variato la ragione sociale in Chirale S.r.l.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 18 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59, dell'11 marzo 2002 relativo all'autorizzazione al laboratorio Consorzio volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la ragione sociale varia in: Chirale Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00435

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 dicembre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dal «Parco scientifico e tecnologico della Sardegna» Scarl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 6713 presentato dal Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 6713 presentato dal Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 2 dicembre 2004, con la quale il Banco di Sardegna S.p.a. comunica che il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl ha modificato la denominazione sociale in Sardinia Trade Network - Innovatlon@Research Scarl e l'assetto aziendale a seguito di cessione delle quote in possesso del Consorzio 21 alla regione autonoma della Sardegna;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 6713 presentato dal Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole al trasferimento della titolarità dal Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl a Sardinia Trade Network - Innovation@Research Scarl e dell'assetto aziendale a seguito di cessione delle quote in possesso del Consorzio 21 alla regione autonoma della Sardegna;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004 relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, è apportata la seguente modifica:

6713 Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl - Cagliari; sistema innovativo 3D-MBS (Three Dimensional Multi-Band System) di gestione della sicurezza e del controllo del traffico dell'area aeroportuale e integrazione con tecniche stereoscopiche.

Rispetto a quanto decretato in data 21 giugno 2004; variazione di titolarità: m da Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Scarl a Sardinia Trade Network - Innovation@Research Scarl e dell'assetto aziendale a seguito di cessione delle quote in possesso del Consorzio 21 alla regione autonoma della Sardegna.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 15 dicembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 15 dicembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 2117, del 20 dicembre 2004, e della procura

generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 21 dicembre 2004 - prot. n. 5380, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 gennaio 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A00506

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 gennaio 2005.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano (R.S.L. 488-99/a D1).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Determina:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 5 gennaio 2005

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL	SINAPSYL	3 G SOLUZIONE ORALE – 12 FLACONI 3 G	029197011
BAXTER SPA	PRIMENE	100 ML FLACONE 10%	026905051
BAXTER SPA	PRIMENE	250 ML FLACONE 10%	026905063
CRINOS SPA	CARBOPLATINO CRINOS	50 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE – 1 FLACONE	034378012
CRINOS SPA	CARBOPLATINO CRINOS	150 MG/15ML SOLUZIONE INIETTABILE - 1 FLACONE	034378024
FATER SRL	IBUPROFEN FATER	200 MG COMPRESSE RIVESTITE – 12 COMPRESSE	034178018
FATER SRL	IBUPROFEN FATER	200 MG COMPRESSE RIVESTITE – 24 COMPRESSE	034178020
FATER SRL	IBUPROFEN FATER	20% GOCCE ORALI – FLACONE 12,5 ML	034178032
IODOSAN SPA	INFLUMED	12 COMPRESSE FILMATE IN BLISTER OPACO	029238019
ISTITUTO DE ANGELI SRL	NIMBISAN	30 COMPRESSE 0,25 MG	027803028
N.V. ORGANON	MERCILON	0,15 + 0,02 MG COMPRESSE – 126 COMPRESSE	027233030
RATIOPHARM	TAMOXIFENE RATIOPHARM	10 MG COMPRESSE – 30 COMPRESSE	033617010
RATIOPHARM	TAMOXIFENE RATIOPHARM	20 MG COMPRESSE – 20 COMPRESSE	033617022
SCHERING SPA	LORMETAZEPAM	2 MG COMPRESSE RIVESTITE – 30 COMPRESSE	032943019
SCHERING SPA	LORMETAZEPAM	1 MG COMPRESSE RIVESTITE – 30 COMPRESSE	032943021
SCHERING SPA	LORMETAZEPAM	0,25% GOCCE ORALI SOLUZIONE – FLACONE DA 20 ML	032943033
VISUFARMA SRL	DECADRON	4 MG SOLUZIONE INIETTABILE	014729077
VISUFARMA SRL	DECADRON	8 MG SOLUZIONE INIETTABILE	014729089
VOCO GMBH	BIFLUORID	60 MG/G + 60 MG/G SOSPENSIONE DENTALE – 1 FLACONE 4 G + 1 FLACONE SOLVENTE 10 ML + 2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	028792024
VOCO GMBH	BIFLUORID	60 MG/G + 60 MG/G SOSPENSIONE DENTALE – 1 FLACONE 10 G + 2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	028792036
VOCO GMBH	BIFLUORID	60 MG/G + 60 MG/G SOSPENSIONE DENTALE – 3 FLACONI 10 G + 1 FLACONE SOLVENTE 10 ML + 2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	028792048
ZAMBON ITALIA SRL	PARACETAMOLO ZAMBON	500 MG COMPRESSE – 20 COMPRESSE\	034268019
ZAMBON ITALIA SRL	PARACETAMOLO ZAMBON	500 MG SUPPOSTE – 10 SUPPOSTE	034268021
ZAMBON ITALIA SRL	PARACETAMOLO ZAMBON	250 MG SUPPOSTE – 10 SUPPOSTE	034268033

05A00610

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, «Attuazione ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, articolo 6». Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). (Ordinanza n. 410).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato commissario delegato per il superamento dell'emergenza idrica per la prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che la sopraccitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3243 all'art. 6, comma 1, dispone che il commissario delegato provveda, fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 della legge n. 61/1994, ad istituire tale ente provvedendo agli adempimenti conseguenti per assicurarne l'ottimale funzionamento;

Atteso che con ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, in applicazione del citato disposto di cui all'ordinanza PCM 3243/02, è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Atteso che con ordinanza n. 324 del 2 ottobre 2002 è stato nominato il commissario straordinario dell'ARPAS per l'avvio delle attività;

Atteso che, con ordinanza n. 367 del 22 ottobre 2003, a seguito delle sue dimissioni il commissario straordinario è stato sostituito;

Atteso che l'ordinanza n. 323/02, all'art. 35 ha previsto la cessazione dei propri effetti alla data del 31 dicembre 2003 in relazione alla scadenza allora prevista dello stato di emergenza, fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative regionali relative all'istituzione ed al funzionamento dell'ARPAS;

Preso atto che non è stata ancora emanata la normativa regionale di disciplina dell'Agenzia regionale per l'ambiente, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994;

Atteso che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2004 e che i poteri del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna sono stati prorogati a tutto il 31 dicembre 2006 al fine di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal commissario stesso;

Atteso che l'efficacia dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 è pertanto protratta sino al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale disciplinante l'ARPAS;

Ritenuto, sul presupposto della vigenza della citata ordinanza n. 323/02 di richiamare l'osservanza, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, di quanto disposto dall'ordinanza stessa, in particolare per quanto attiene agli aspetti più urgenti di funzionamento, nelle more della richiamata disciplina regionale nella materia, con particolare riferimento a:

nomina del direttore generale (art. 14);

definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e controllo ambientale (art. 8);

assegnazione del personale (art. 27);

assegnazione dei beni (art. 28);

assegnazione finanziaria (art. 31);

Ritenuto, ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 323/02, prevedere un aggiornamento delle sue prescrizioni, anche con la previsione dell'assegnazione all'ARPAS di ulteriori strutture che assicurino un più compiuto completamento dei compiti ad essa ascritti, in particolare delle strutture già esistenti di Progemisa S.p.a. e del Consorzio SAR Sardegna S.r.l.;

Ordina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla regione autonoma della Sardegna di dare immediata attuazione alle disposizioni previste nell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 323 del 30 settembre 2002, come integrata e modificata dalla presente ordinanza.

2. Nelle more dell'attribuzione all'ARPAS delle dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, la Regione autonoma della Sardegna provvederà, in anticipazione, all'erogazione dei compensi dovuti al commissario straordinario di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 323/02 stessa.

3. Nelle more dell'attribuzione all'ARPAS delle dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, l'assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della regione provvederà alla stipula del contratto con il direttore generale dell'ARPAS, nominato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 come integrato e modificato dalla presente ordinanza, a valere, a titolo di anticipazione, sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2.

All'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. La dicitura: «su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente» è sostituita dalla seguente: «su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale», nei seguenti articoli:

art. 7, comma 2; art. 8, comma 1; art. 10, comma 2; art. 11, comma 2; art. 22, comma 2; art. 26, comma 3; art. 29, comma 1 e comma 2;

2. All'art. 8, comma 1, prima della frase «La regione con deliberazione della giunta regionale ...» è inserita la seguente frase:

«Al coordinamento delle funzioni regionali di indirizzo e di vigilanza sull'ARPAS è preposto un apposito comitato composto dal presidente della regione che lo presiede, e dagli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale».

3. All'art. 10 sono soppressi i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. All'art. 14, comma 1, 1° periodo, è soppresso il seguente testo «su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente».

5. All'art. 14 il comma 2 è così sostituito:

«2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina dell'ARPAS e, comunque, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile annualmente. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.».

6. All'art. 14 il comma 4 è così sostituito:

«Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilità per i dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore generale.».

7. All'art. 16, comma 1, 1° periodo, è soppresso il seguente testo «su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente».

8. All'art. 18, comma 1, la lettera *b)* è così sostituita:

«*b)* cinque dipartimenti locali corrispondenti agli attuali presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986 n. 34. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei dipartimenti locali sono anch'esse determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.».

9. All'art. 18, dopo il comma 1, lettere *a)* e *b)*, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ARPAS sono altresì previste articolazioni organizzative-divisioni che svolgono attività ricomprese tra quelle previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, attualmente rientranti negli scopi sociali di Progemisa Spa e Consorzio SAR Sardegna.».

10. All'art. 19 il comma 9 è così sostituito:

«Al direttore dell'area tecnico-scientifica ed al Direttore dell'area amministrativa spettano i compensi nella misura stabilita per i dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore di servizio.».

11. L'art. 20, comma 1, è così modificato:

«1. Sono istituiti come articolazione periferica dell'ARPAS, i cinque dipartimenti di cui al precedente art. 18, comma 1, lettera *b)*, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività di laboratorio, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio.»

12. L'art. 22, comma 1, è così modificato:

«1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di un programma.»

13. All'art. 22, comma 2, 1° periodo, sono eliminate le parole «e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10.».

14. Il testo dell'art. 24 è così sostituito:

«1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia, acquisisce sui provvedimenti sottoposti a controllo il parere dell'assessorato regionale dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale, che deve essere reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso detto termine si prescinde da detto parere.

2. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.».

15. All'art. 26, comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera *c-bis)*:

«c-bis) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».

16. All'art. 26 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fino all'adozione dei provvedimenti di trasferimento all'ARPAS, di competenza regionale di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29, l'ARPAS si avvale, per i propri compiti, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».

17. All'art. 27 dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera *f)*:

«*f)* le dotazioni organiche della Progemisa Spa e del Consorzio Sar Sardegna Srl.».

18. All'art. 28, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera *d)*:

«*d)* i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».

19. All'art. 29, comma 1, all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art. 27 è aggiunta la lettera *f)* ed all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art. 28 è aggiunta la lettera *d)*.

20. L'art. 33 è abrogato.

21. L'art. 34 è così sostituito:

«Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza della regione autonoma della Sardegna di cui all'art. 29, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

22. L'art. 35 è così sostituito:

«1. La presente ordinanza ha efficacia fino all'emanazione delle disposizioni legislative regionali di disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 dicembre 2004

Il commissario governativo: SORU

05A00357

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative (Deliberazione n. 4932).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 43 della legge 16 maggio 1978, n. 196 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta») che ha disposto il trasferimento alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di vigilanza e di tutela sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3, del codice civile che recita «Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.»;

Vista la nota del Servizio registro delle imprese e albo delle imprese artigiane dell'Assessorato delle attività produttive e politiche del lavoro prot. n. 49411/IAE, in data 29 novembre 2004, con la quale sono state trasmesse le visure camerali relative alle società cooperative che non risultano aver presentato i bilanci d'esercizio negli ultimi cinque anni;

Considerato che le società cooperative sotto elencate si trovano nelle condizioni previste dal sopra citato art. 2545-*octiesdecies*:

a) «Monte Mary società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Tourneuve n. 16, costituita per rogito notaio Domenico Stellatelli, repertorio n. 863/404, in data 18 aprile 1968, codice fiscale 80010120071, B.U.S.C. n. 96/105532;

b) «Cooperativa La Comune» a r.l., di sigla «COO-CO», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Piave n. 4, costituita per rogito notaio Ottavio Bastrenta, repertorio n. 7261, in data 19 gennaio 1980, codice fiscale 00350430070, B.U.S.C. n. 227/177625;

c) «Accoglienza - Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Martinet n. 16, costituita per rogito notaio Ottavio Bastrenta, repertorio n. 2880/7925, in data 28 maggio 1981, codice fiscale 00175680073, B.U.S.C. n. 254/184614;

Richiamata la propria deliberazione n. 5016, in data 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione attività produttive e cooperazione nell'ambito dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera *e)* e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive e politiche del lavoro, sig. Piero Ferraris;

ad unanimità di voti favorevoli

Delibera:

1) di disporre, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione da registro delle imprese:

a) «Monte Mary società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Tourneuve n. 16, costituita per rogito notaio Domenico Stellatelli, repertorio n. 863/404, in data 18 aprile 1968, codice fiscale 80010120071, B.U.S.C. n. 96/105532;

b) «Cooperativa La Comune» a r.l., di sigla «COO-CO», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Piave n. 4, costituita per rogito notaio Ottavio Bastrenta, repertorio n. 7261, in data 19 gennaio 1980, codice fiscale 00350430070, B.U.S.C. n. 227/177625;

c) «Accoglienza - Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Martinet n. 16, costituita per rogito notaio Ottavio Bastrenta, repertorio n. 2880/7925, in data 28 maggio 1981, codice fiscale 00175680073, B.U.S.C. n. 254/184614;

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3, del codice civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione e che in difetto, trascorso il suddetto termine, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo.

Aosta, 30 dicembre 2004

Il presidente della regione: PERRIN

05A00432

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Art Tipique coop. a r.l.», in Arvier (Deliberazione n. 4931).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 43 della legge 16 maggio 1978, n. 196 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta») che ha disposto il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di vigilanza e di tutela sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che recita «gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.»;

Vista la nota del servizio registro delle imprese e albo delle imprese artigiane dell'Assessorato delle attività produttive e politiche del lavoro prot. n. 49411/IAE, in data 29 novembre 2004, con la quale sono state trasmesse le visure camerali relative alle società cooperative che non risultano aver presentato i bilanci d'esercizio negli ultimi cinque anni;

Considerato che la società cooperativa «Art Tipique coop. a r.l.», con sede legale in Arvier, via Corrado Gex 32, costituita per rogito notaio Giovanni Favre, repertorio n. 71210, in data 22 novembre 1990, codice fiscale 00546340076, si trova nelle condizioni previste dal sopra citato art. 223-*septiesdecies*;

Richiamata la propria deliberazione n. 5016, in data 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della direzione attività produttive e cooperazione nell'ambito dell'assessorato attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera *e)* e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'assessore regionale delle attività produttive e politiche del lavoro, sig. Piero Ferraris;

ad unanimità di voti favorevoli

Delibera:

1) di sciogliere, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile,

introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del liquidatore la seguente società cooperativa:

a) «Art Tipique coop. a r.l.», con sede legale in Arvier, via Corrado Gex n. 32, costituita per rogito notaio Giovanni Favre, repertorio n. 71210, in data 22 novembre 1990, codice fiscale 00546340076;

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore e che in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta e l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese.

Aosta, 30 dicembre 2004

Il presidente della regione: PERRIN

05A00433

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n. **2390.**

Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni.

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Alle imprese interessate

Al CEI-CIVES

Alle associazioni interessate

L'art. 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, prevede che i contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.

Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica, in funzione di organizzare la gestione delle modifiche intervenute, tenuto anche conto del rispetto delle regole comunitarie, è necessario fornire indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento.

È necessario altresì offrire chiarimenti sullo stato di attuazione della normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli a trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma anche i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.

1. L'intervento in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nonché delle biciclette a pedalata assistita previsto dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato più volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili è stato sospeso, a decorrere dal 16 settembre 2004, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2004. Il monitoraggio delle operazioni incentivate è avvenuto sulla base dei dati forniti dalla direzione generale della motorizzazione civile per i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati forniti dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano), per i veicoli non soggetti a immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 759582 del 19 dicembre 2003, si è instaurato un nuovo sistema di monitoraggio, nell'ambito di un accordo di collaborazione tra CEI/CIVES e Ministero dell'ambiente, tale da consentire un quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate.

2. L'intervento in favore degli autoveicoli a trazione elettrica, di cui al già citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, prosegue poiché esistono ancora disponibilità sullo stanziamento annuo di un miliardo di lire (pari a € 516.456,89) per gli autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.

Per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di utilizzo delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:

Decorrenza.

Il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa è intervenuta per le persone fisiche.

Soggetti beneficiari persone giuridiche.

Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.

Ai fini del rispetto della regola «*de minimis*», al momento della realizzazione dell'operazione di acquisto, il soggeto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnerà al venditore, autocertificazione redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato *C* alla presente circolare, in originale e copia.

Gli enti pubblici e le istituzione riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l'autoveicolo oggetto di incentivazione viene utilizzato per l'esercizio delle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali e non nell'ambito di attività di tipo economico.

Autoveicoli oggetto di incentivazione.

Per la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 aprile 2001, art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e in particolare si intendono compresi in detta categoria gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera *c)* dello stesso comma.

La direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei trasporti 8 maggio 1995, nell'allegato II, definisce le categorie internazionali dei veicoli.

Poiché le carte di circolazione sono uniformate alla suddetta definizione, l'esame del requisito di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verrà eseguito sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali:

a) M1: «veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;

b) N1: «veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Monitoraggio.

Nel quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto tra il CEI - Comitato elettrotecnico italiano e il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio (M.A.T.T.), sul tema della mobilità sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli anni 2001-2005, l'attività di monitoraggio della diffusione dei veicoli elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello stesso CEI.

I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403/1997, come integrato dall'articolo 54 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:

1. preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito;

2. comunicazione periodica alla commissione CIVES del CEI delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito.

1. *Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori degli autoveicoli elettrici.*

I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalità stabilite dall'art. 29, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della già citata legge n. 403/1997 è qui sotto riportato:

acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: € 1.807,60.

Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

a) copia dell'estratto dell'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli;

b) l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il recupero del contributo quale credito d'imposta; detto elenco potrà essere periodicamente aggiornato;

c) per ciascun modello di autoveicolo, copia del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra è il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.

CEI-CIVES provvederà all'esame della documentazione e darà comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformità ai fini dell'accreditamento.

2. *Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta per gli autoveicoli elettrici.*

Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n. 669/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto segue.

Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue:

a) i riferimenti di ciascuna fattura di vendita: numero e data fattura; riferimenti dell'acquirente (per le persone fisiche, cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche, ragione sociale, indirizzo e partita IVA); tipologia e modello del veicolo; entità del contributo, già anticipato, all'acquirente per il quale verrà chiesto il recupero con credito d'imposta;

b) il numero di pezzi venduti nel mese per ciascuno dei modelli accreditati e l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.

L'allegato *A* riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante.

Per ogni vendita effettuata a persone giuridiche che possono usufruire del contributo, il costruttore/importatore deve inoltre allegare copia dell'autocertificazione ai fini del rispetto della regola «*de minimis*» redatta dall'acquirente secondo lo schema di cui all'allegato *C*, che CEI-CIVES provvederà poi ad inoltrare al Ministero delle attività produttive (M.A.P.).

L'indirizzo di invio di quanto sopra è il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.

Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria commissione CIVES, provvederà a:

a) raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti, attraverso i costruttori e gli importatori;

b) verificare la completezza della documentazione;

c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformità a quanto richiesto;

d) inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attività redatto in conformità dell'allegato *B*.

La predetta attività verrà resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.

Il M.A.P. provvederà, sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospenderà l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili.

Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque giorni può essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni che riguardano le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto dall'art. 29, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:

a) copia della fattura di vendita da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;

b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;

c) originale dell'autocertificazione ai fini del rispetto della regola «*de minimis*» nel caso che l'acquirente sia una persona giuridica;

d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2005

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
AGRICOLA

Allegato A : Facsimile della modulistica mensile di riepilogo delle vendite degli autoveicoli elettrici (dai costruttori/importatori a CEI-CIVES)

Elenco dettagliato degli autoveicoli venduti [1] nel mese di..................... anno .... [2]
anticipando il contributo per il quale verrà richiesto il recupero con credito d'imposta

Soggetto richiedente [2]

RIEPILOGO

Tipologia del veicolo	Numero di pezzi venduti nel mese con credito d'imposta	Contributo totale di cui si richiede il recupero (Euro)
N° totale di autoveicoli elettrici		

ELENCO DETTAGLIATO

Riferimenti della fattura di vendita (n° e data)	Cognome, nome, indirizzo e codice fiscale dell'acquirente, se persona fisica o Ragione sociale, indirizzo e Partita IVA dell'acquirente, se persona giuridica	Tipologia e modello del veicolo[3]	Contributo di cui si richiede il recupero (Euro)

(1) Se necessario compilare più moduli successivi
(2) Completare
(3) Appartenente ad un modello già preventivamente accreditato

Cognome e nome leggibile e firma del legale rappresentante

Allegato B (Modulo di riepilogo da CEI-CIVES a M.A.T.T. e M.A.P.)

Riepilogo degli autoveicoli elettrici venduti nel mese di……,……… anno ………..
anticipando il contributo da recuperare con credito d'imposta

Tipologia dell'autoveicolo	N° di pezzi complessivamente venduti nel mese	Importo complessivo per cui viene richiesto il recupero con credito d'imposta (Euro)
N° totale di autoveicoli elettrici		
N° totale di autoveicoli ibridi		

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto ……………………………………………, nato a ……………………e residente in ………………… Via ………………………………, in qualità di legale rappresentante dell'impresa ……………………………………………., con sede in ……………………………., Via ……………………………………,

- valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, e consapevole della condizione disposta dall'articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera,
- avendo ricevuto negli ultimi tre anni i seguenti contributi pubblici in regime di *de minimis,* di cui alla disciplina comunitaria , per qualsiasi attività o investimento:

Tipologia di finanziamento	Importo

oppure

- non avendo ricevuto negli ultimi tre anni contributi pubblici in regime di *de minimis,* di cui alla disciplina comunitaria , per qualsiasi attività o investimento,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

1) che l'impresa rappresentata si trova nei limiti della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
2) che l'impresa stessa non esercita attività di trasporto in conto terzi e che gli autoveicoli oggetto di incentivazione di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 non verranno utilizzati per lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi;
3) che l'impresa stessa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
4) che l'impresa stessa è iscritta alla CCIAA di ……………., registro imprese n……. e codice attività n……..

Il sottoscritto, ai fini della validità della dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Il legale rappresentante

Data……………

A norma dell'art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000, non è più dovuta l'autentica della sottoscrizione se la stessa avviene in presenza del dipendente addetto o se alla dichiarazione sottoscritta viene allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

05A00505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 gennaio 2005

Dollaro USA	1,3085
Yen giapponese	133,52
Corona danese	7,4408
Lira Sterlina	0,70310
Corona svedese	9,0432
Franco svizzero	1,5450
Corona islandese	81,80
Corona norvegese	8,1950
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5820
Corona ceca	30,375
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4327
Zloty polacco	4,0675
Leu romeno	37433
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,608
Lira turca	1,7497
Dollaro australiano	1,7243
Dollaro canadese	1,5883
Dollaro di Hong Kong	10,2027
Dollaro neozelandese	1,8727
Dollaro di Singapore	2,1380
Won sudcoreano	1355,34
Rand sudafricano	7,8939

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

05A00643

REGIONE SARDEGNA

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Diamante», rilasciata alla ditta «San Martino» S.p.a., in San Martino Codrongianus.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 3034 del 31 dicembre 2004, ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo e commercio dell'acqua minerale naturale «Diamante» rilasciata alla ditta «San Martino» S.p.a., con sede legale e stabilimento in località San Martino Codrongianus (Sassari), con determinazione n. 1748/6 del 13 settembre 2001, del direttore del servizio della prevenzione.

05A00572

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501018/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.